

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1948

(3^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PALLASTRELLI

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione):

« Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione » (N. 20 - Urgenza - Approvato dalla Camera dei deputati). —
Oratori: Presidente, Menghi, Spezzano, Oggiano, Carelli relatore, Lanzetta, Rocco, Milillo, Piemonte, Guarienti, Braschi, Bosi, Ristori, Conti, Salomone e Aldisio Pag. 9

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Aldisio, Angelini Nicola, Bosi, Braschi, Carelli, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Guarienti, Lanza Filingeri, Lanzara, Lanzetta, Medici, Menghi, Milillo, Oggiano, Pallastrelli, Piemonte, Ristori, Rocco, Salomone, Spezzano, Tartufo.

A' termini dell'articolo 25 del regolamento, intervengono alla riunione i senatori Grava e Ciasca.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione ». (N. 20-Urgenza. — Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Ricorda che nell'ultima riunione si conchiuse la discussione generale. Apre, pertanto, la discussione sugli articoli del disegno di legge.

MENGHI. Rammenta di aver recentemente presentato al Ministro dell'agricoltura e foreste una interrogazione, con cui, fra l'altro, ha richiamato l'attenzione del Governo sulla opportunità di disporre che delle proroghe dei contratti possano beneficiare anche le cooperative che hanno ottenuto concessioni di terre incolte o mal coltivate in seguito ad accordo intervenuto col concedente dopo la presentazione dalla domanda giudiziaria e in seguito all'azione conciliatrice delle stesse Commissioni circondariali, ovviando in tal modo all'inconveniente per cui attualmente delle predette proroghe si avvalgono soltanto quelle cooperative che hanno ottenuto concessioni di terre per sentenza.

Il provvedimento in discussione sembra, invece, che escluda dal beneficio della proroga tutte le cooperative; l'articolo 1, infatti, si riferisce unicamente ai contratti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione stipulati con coltivatori manuali. Propone, pertanto, che il predetto beneficio sia espressamente esteso a tutte le cooperative.

PRESIDENTE. È d'opinione che, al fine di andare sollecitamente incontro agli interessi dei mezzadri in generale, non sia opportuno sollevare oggi la questione proposta dal sena-

tore Menghi, che porterebbe a modificare il disegno di legge e a ritardarne l'approvazione. Ritiene, del resto, che si possa invitare il Ministro dell'agricoltura e foreste a tener conto delle osservazioni del senatore Menghi in sede di interpretazione del provvedimento.

SPEZZANO. Crede che l'esigenza prospettata del senatore Menghi possa essere soddisfatta con l'approvazione del seguente ordine del giorno da lui proposto: «La Commissione, all'unanimità, interpreta l'articolo 1 nel senso che lo stesso riguarda e regola anche i contratti delle cooperative e invita il Ministro a chiarire tal punto in una circolare o nel regolamento. E quindi invita il Ministro perchè dia istruzioni alle Commissioni delle terre incolte a concedere delle proroghe alle cooperative richiedenti che hanno transatto la lite sulla base dell'articolo 1 di questa legge».

OGGIANO. Si dichiara favorevole all'ordine del giorno del senatore Spezzano. È convinto, infatti, che la norma in esame non possa essere senz'altro applicata all'istituto della concessione di terre alle cooperative, che è determinato da speciali condizioni.

CARELLI, *relatore*. Condivide il criterio ispiratore dell'ordine del giorno Spezzano.

LANZETTA. Afferma che, nella prima parte, l'ordine del giorno è inutile in quanto, a suo avviso, la disposizione dell'articolo 1 si riferisce ai coltivatori manuali, non soltanto individualmente considerati, ma anche riuniti in cooperative.

Per quanto riguarda la seconda parte, ritiene che essa costituisca una innovazione legislativa che non può, evidentemente, essere apportata in sede di interpretazione.

ROCCO. Contesta che l'ordine del giorno in discussione abbia carattere innovativo.

MILILLO. Richiama l'attenzione della Commissione su taluni casi, verificatisi in Sicilia, in cui assegnazioni di terre, disposte in forza della legge sulla concessione di terre incolte o mal coltivate, sono rimaste inoperanti per avere i conduttori delle terre assegnate eccetto il diritto di proroga dei contratti di affitto preesistenti al provvedimento di assegnazione.

Al fine di evitare il ripetersi di siffatti inconvenienti, propone il seguente ordine del

giorno: «Secondo l'opinione espressa dalla Commissione, la proroga prevista dall'articolo 1 deve essere esclusa quando i terreni in questione siano stati assegnati ad una cooperativa in forza delle disposizioni vigenti sulla concessione di terre incolte o mal coltivate».

LANZETTA. È contrario all'ordine del giorno Milillo, in quanto ritiene che non sia competente la Commissione a decidere in via generale su una questione di fatto, la cui valutazione spetta, invece, caso per caso, alla Magistratura.

La proposta del senatore Milillo potrà, se mai, essere discussa in sede di modifica della legislazione relativa all'assegnazione delle terre incolte o mal coltivate.

CARELLI, *relatore*. Si associa al senatore Lanzetta.

PIEMONTE. Non vede i motivi che ostano all'approvazione in questa sede della proposta del senatore Milillo; crede, però, che essa possa essere accolta solo modificando il testo del disegno di legge.

Perciò, rendendosi conto della necessità di approvare il progetto in esame il più sollecitamente possibile, prega il senatore Milillo di non insistere nella sua proposta.

MILILLO. È d'avviso che l'esclusione della proroga, nel caso da lui rammentata, sia già prevista dalle disposizioni di legge vigenti sulla concessione di terre incolte o mal coltivate. Il suo ordine del giorno non avrebbe, quindi, altro valore fuorchè quello di un chiarimento interpretativo.

SPEZZANO. Osserva che le preoccupazioni manifestate dal senatore Milillo non hanno ragione di essere, dal momento che, nella ipotesi di cooperative che hanno ottenuto la concessione di terre incolte o mal coltivate, non è possibile, evidentemente, da parte dei conduttori delle terre assegnate invocare l'applicazione della proroga disposta da questa legge ai contratti di affitto preesistenti al provvedimento di assegnazione, in quanto questi sono stati sciolti di diritto nel momento stesso in cui è avvenuta l'assegnazione delle terre.

MILILLO. Dopo i chiarimenti del senatore Spezzano, dichiara di ritirare il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Spezzano.

(È approvato).

Mette ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

PIEMONTE. Rileva che il primo comma dell'articolo 2, così come è formulato, è di difficile interpretazione in quanto la proroga non è ammessa « quando la capacità lavorativa della famiglia mezzadrile risulta gravemente sperequata ». L'avverbio « gravemente », infatti, crea incertezze, e, dovendo applicare tale disposizione, le Commissioni non potranno pronunciarsi in base a criteri uniformi sulla gravità della sperequazione della capacità lavorativa; si avranno pertanto tante decisioni differenti quante saranno le Commissioni che dovranno decidere in materia.

GUARIENTI. Ritiene che, qualora il mezzadro non disponga della mano d'opera sufficiente per la coltivazione del fondo in conformità all'imponibile concordato tra le organizzazioni sindacali competenti ed egli non provveda ad integrarla, il concedente dovrebbe essere in diritto di provocare dall'ufficio di collocamento l'assegnazione degli operai mancanti, anticipando, se del caso, la relativa spesa di salario. Sarà in diritto del concedente di rivalersi della spesa anticipata sulla quota di prodotto di competenza del mezzadro valutata al prezzo all'ingrosso corrente nel Comune nel quale l'azienda si trova. Tale diritto però dovrebbe essere fatto valere nel solo caso in cui non sia possibile la rinuncia da parte del mezzadro dell'appezzamento del fondo eccedente la possibilità di buona coltivazione.

BRASCHI. Osserva che la formulazione del primo comma lascia intendere la possibilità di una risoluzione immediata del contratto, mentre più equo sarebbe se tale risoluzione avesse esecuzione all'inizio del successivo anno agricolo.

BOSI. A suo parere l'articolo 2 costituisce un peggioramento rispetto all'analogo provvedimento emanato l'anno scorso in quanto, almeno, in quella sede, si stabiliva che la risoluzione del contratto potesse aver luogo soltanto in seguito ad un giusto motivo.

Riconosce però che, malgrado i difetti, l'articolo, così come è formulato, preannuncia la

fine dei contratti mezzadrili, che è vivamente auspicata da parte del suo gruppo.

RISTORI. Riferendosi alle dichiarazioni del senatore Guarienti, non ritiene che queste si possano accettare perchè sarebbe impossibile una equa valutazione, da parte del concedente, della diminuzione della capacità lavorativa della famiglia mezzadrile.

CONTI. A suo avviso, il problema è complicato dal fatto che la legge deve provvedere a regolare la materia per tutta l'Italia mentre in tema di mezzadria, in ogni regione si ha una particolare situazione. Ad esempio, il sistema mezzadrile in vigore nelle Marche è diverso da quello esistente in Piemonte, in Lombardia o in Toscana, e non soffre affatto di quei gravi difetti che hanno indotto il senatore Bosi ad auspicare la fine del sistema mezzadrile. Il sistema mezzadrile in vigore nelle Marche ha anzi favorito il progresso dell'agricoltura e sarebbe grave danno per questa regione se avesse a cessare. La miglior cosa quindi è approvare senz'altro anche questo articolo del provvedimento — che avrà, del resto, ben poca vita — ed attendere che il nuovo Ente regione disciplini la materia. Solo in quella sede, infatti, si potrà tener conto delle situazioni locali, risolvendo adeguatamente tutti quei problemi particolari propri di ogni singola regione.

SPEZZANO. Ritiene opportuno chiarire la portata dell'articolo col seguente ordine del giorno per il quale ha tratto lo spunto dall'intervento del senatore Braschi: « La Commissione ad unanimità nota che — per quanto non indispensabile — è opportuno precisare che la non ammissione alla proroga, di cui al primo comma dell'articolo 2, non significa risoluzione immediata del contratto, ma risoluzione nei termini legali, ed in tal senso invita il Ministero a precisare nella circolare o nel regolamento ».

MENGHI. Non ritiene utile l'approvazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Spezzano, in quanto all'articolo 2 non si fa affatto riferimento alla risoluzione dei contratti, ma soltanto alla non ammissione della proroga. Fa osservare che per la risoluzione immediata dei contratti esiste un'altra procedura, in quanto si tratta di materia per la qua-

le non è affatto competente la Commissione, bensì la magistratura ordinaria.

BRASCHI. Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Spezzano non può nascondere la sua perplessità, in quanto si riferisce alla risoluzione del contratto nei termini legali. La sua preoccupazione è invece quella di evitare la risoluzione immediata dei contratti, risoluzione che potrebbe mettere sul lastrico, ad esempio, una famiglia nella quale morisse improvvisamente il capo: tale famiglia dovrebbe invece avere la possibilità di provvedere ad una sua nuova sistemazione nel periodo dell'anno agrario immediatamente successivo.

RISTORI. Non gli sembra che l'esempio del senatore Braschi abbia riferimento con quanto disposto dall'articolo 2, perchè nel caso di morte del capo famiglia non è possibile neppure dare la disdetta regolare.

SPEZZANO. Riferendosi alle osservazioni svolte dal senatore Braschi al suo ordine del giorno si dichiara disposto a modificarlo nel senso che la Commissione riterrà più opportuno.

GUARIENTI. Fa rilevare che si è affrontato il problema soltanto dal punto di vista della mano d'opera, ma si è trascurato completamente l'aspetto della produttività. Egli si domanda, per esempio, quali conseguenze potrà avere per il fondo la morte del capo famiglia, se non è possibile al concedente di poter ottenere una integrazione immediata della capacità lavorativa, provocando dall'ufficio di collocamento l'assegnazione degli operai.

BRASCHI. Ritiene che l'ordine del giorno Spezzano possa essere accettato, aggiungendo in ultimo le parole: « Con riferimento all'inizio dell'anno agrario immediatamente successivo all'istanza di proroga ».

SPEZZANO. Accetta l'aggiunta proposta dal senatore Braschi al suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pone in votazione l'ordine del giorno Spezzano con l'aggiunta proposta dal senatore Braschi.

(È approvato).

CONTI. Richiama l'attenzione della Commissione sul secondo comma dell'articolo 2. Tale comma può essere interpretato nel senso che entro 30 giorni il mezzadro si impegna ad

integrare la constatata sperequazione mentre invece, a suo avviso, l'articolo vuol significare che entro quel termine il mezzadro deve provvedere ad integrare la sperequazione. È opportuno quindi che la Commissione si pronunci su tale materia anche al fine di evitare la possibilità di lunghe discussioni in seno alle Commissioni che dovranno decidere in argomento. A tale proposito presenta la seguente proposta:

« La Commissione ritiene che in sede di coordinamento la parole di cui alla terza riga del secondo comma dell'articolo 2., ad integrare », siano collocate nella stessa riga terza dopo il verbo „s'impegna”, affinché sia eliminato l'equivoco in ordine all'integrazione. Per il testo attuale si può ritenere che il mezzadro debba assumere, entro trenta giorni, l'impegno di integrare ».

SPEZZANO. Non è d'accordo col senatore Conti e fa osservare che alla Camera dei deputati si è discusso a lungo su tale formula, che si è voluta congegnare in tal modo appunto perchè si è inteso stabilire solo l'impegno da parte del mezzadro e non che questi dovesse provvedere ad integrare la constatata sperequazione. L'interpretazione Conti è quindi proprio contraria alla *ratio legis*.

Ricorda inoltre che le sperequazioni possono avvenire in un periodo in cui non v'è lavoro, ed allora la proposta Conti di voler costringere il mezzadro ad impegnarsi a provvedere alla integrazione entro 30 giorni dalla constatata sperequazione, costituirebbe un grave danno per il contadino.

BRASCHI. Fa rilevare che il senatore Conti non ha dato una interpretazione del secondo comma dell'articolo 2, ma ha presentato piuttosto una proposta, sia pure logica, di emendamento.

PIEMONTE. Fa rilevare che durante la discussione alla Camera dei deputati un emendamento uguale alla proposta del senatore Conti è stato respinto, il che significa che la Camera dei deputati ha voluto assolutamente escludere un'interpretazione dell'articolo 2 nel senso prospettato dal senatore Conti.

SPEZZANO. Chiarisce che il termine per l'impegno è diverso dal termine dell'obbligo

ad integrare la constatata sperequazione. Il secondo comma dell'articolo 2 si riferisce esclusivamente all'impegno, mentre il termine per l'obbligo deve essere stabilito, come avviene per tanti altri tipi di contratti, dal magistrato.

SALOMONE. Aderisce al concetto interpretativo del senatore Conti.

LANZETTA. Rileva che se si approvasse l'interpretazione dei senatori Conti e Salomone, si apporterebbe una vera e propria modifica alla legge, dando a questa il significato di aver voluto sancire l'obbligo della esecuzione, anzichè quello dell'impegno.

CONTI. Dichiaro che il suo primo intervento era stato mosso dal desiderio di evitare il sorgere di discussioni intorno all'interpretazione del secondo comma dell'articolo 2; se però si vuole chiaramente affermare il principio che il mezzadro soltanto si impegni entro 30 giorni ad integrare stabilmente la sperequazione, egli voterà a favore di questo chiarimento.

SPEZZANO. Fa osservare che l'interpretazione del senatore Conti è dovuta all'imperfetta stipulazione del comma, tuttavia dalle discussioni svoltesi alla Camera dei deputati risulta chiaro che si è voluto affermare l'impegno da parte del mezzadro ad integrare la sperequazione.

ROCCO. Ritiene che sia opportuno affidare alla magistratura il compito di fissare i termini di esecuzione per l'integrazione della sperequazione.

PRESIDENTE. Mette in votazione l'articolo 2 nel testo originale.

(È approvato).

SPEZZANO. All'articolo 3, pur sapendo che la sua proposta sarà respinta, ritiene necessario presentare un emendamento, al quale si sono associati i senatori Bosi, Melillo e Ristori; aggiungere, cioè, all'articolo le seguenti parole: « anche nei casi di contratti misti, nei quali una parte del fondo sia concessa a mezzadria e per quella parte di prodotti che normalmente vengono divisi tra il colono e il concedente, chiarire nei termini di cui sopra ».

ALDISIO. Non comprende come si possa sapere *a priori* che un emendamento sarà respinto. Se l'emendamento è fondato, dovrà es-

sere preso in esame, discusso e, se del caso, approvato dalla Commissione.

SPEZZANO. È convinto che l'emendamento sarà respinto a causa dell'urgenza di approvare il provvedimento; tuttavia da parte sua ha tenuto necessario presentarlo, in quanto costituisce un'affermazione di principio che la minoranza intende fare, perchè si adegui la regolamentazione dei contratti misti alla regolamentazione della mezzadria.

BOSI. Si associa alle osservazioni del senatore Spezzano ed osserva che, anche se respinta, la semplice presentazione dell'emendamento costituirà un invito al Ministro a voler regolare in analogia anche la materia dei contratti misti.

LANZETTA. Si associa alle dichiarazioni dei senatori Spezzano e Bosi.

BRASCHI. Ricorda che in base al Regolamento non si può procedere alla deliberazione di una proposta che sia stata già respinta in una precedente votazione. Poichè la Commissione è già venuta nella determinazione di approvare il disegno di legge, solo con dei chiarimenti ai singoli articoli, se ora si presenta un emendamento si ritorna sulla precedente deliberazione. Chiede pertanto che la Commissione si pronunci in via pregiudiziale contro la presentazione dell'emendamento.

CONTI. Fa rilevare al senatore Braschi che non vi è stata una decisione formale da parte della Commissione nel senso di non presentare emendamenti, perchè in tal caso la Commissione sarebbe venuta meno al suo compito legislativo, ma vi è stata soltanto l'intesa amichevole fra i componenti della Commissione, di approvare la legge integrandola con dei chiarimenti e delle affermazioni di principio da inserire nel verbale. Invita quindi i proponenti dell'emendamento a voler trasformare la loro proposta in un'affermazione di principio.

BOSI. Desidera far rilevare che il disegno di legge si preoccupa soltanto dei contratti di mezzadria e trascura completamente la regolamentazione dei contratti misti, i quali sono molto sviluppati in Piemonte, in Lombardia e nel Veneto e non sono mai stati oggetto di provvedimenti, come invece lo sono stati i contratti di mezzadria. Con la presentazione di tale emendamento si intende richiamare l'at-

tenzione dei competenti organi governativi anche su questi tipi di contratti.

SALOMONE. Poichè la Commissione non può fare delle interpretazioni in sede legislativa e non è opportuno d'altronde emendare la legge per i noti motivi di urgenza che ne impongono la sollecita approvazione, propone che i membri della Commissione si limitino a delle dichiarazioni dalle quali risulti chiaro il loro pensiero.

BRASCHI. Ricorda che la disciplina dei contratti di mezzadria e dei contratti misti è già prevista dagli articoli 2141 e seguenti del Codice civile.

SPEZZANO. Dichiaro di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in una dichiarazione di principio alla quale si associano i senatori Bosi, Ristori, Melillo e Lanzetta.

PRESIDENTE. Mette in votazione l'articolo 3.

SPEZZANO. Dichiaro che insieme ai senatori Bosi, Ristori, Fantuzzi, Melillo e Lanzetta voterà contro l'articolo 3, perchè ritiene che dalla sua attuale formulazione possano derivare dei dubbi, in quanto lo stesso articolo non comprende la regolamentazione dei contratti misti.

PIEMONTE. Dichiaro che voterà a favore dell'articolo 3, pur ritenendo che anche la materia dei contratti misti debba essere regolata.

(L'articolo 3 è approvato).

PRESIDENTE. Pone in discussione l'articolo 4.

CARELLI, *relatore*. Ricorda che la tregua mezzadrile all'articolo 2, comma *a*), stabilisce che il 3% deve essere prelevato su tutto il

prodotto lordo dell'azienda. Praticamente però tale quota viene consegnata dal concedente. A questo si riferisce l'ultimo comma dell'articolo 4.

SPEZZANO. Richiama l'attenzione della Commissione sulla lettera *b*) dell'articolo 2 della tregua mezzadrile, la quale fu stabilita quando era in vigore ancora l'ammasso totale. Oggi invece l'ammasso viene fatto per contingente. Bisognerebbe specificare quindi che la divisione dei prodotti deve avvenire sull'aia.

CARELLI, *relatore*. Aderisce alla osservazione del senatore Spezzano.

BRASCHI. A proposito di quanto detto dal senatore Spezzano, fa rilevare che non si tratta di argomento che riguardi l'articolo 4, ma piuttosto di un desiderio espresso dal senatore Spezzano stesso.

BOSI. Dichiaro che, fermi restando i contratti vigenti e in attesa della stipulazione del nuovo contratto per la mezzadria impropria, colonia e compartecipazione per l'annata agraria 1947-1948, i prodotti della mezzadria impropria, colonia e compartecipazione devono essere divisi elevando del 10% l'attuale quota di ripartizione del coltivatore.

SPEZZANO, MILILLO, LANZETTA. Si associano alla dichiarazione del senatore Bosi.

PRESIDENTE. Pone in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Ritiene opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta, che avrà luogo nel pomeriggio alle ore 18.

La seduta è tolta alle ore 12,30.